

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“SCUOLA MATERNA QUI, QUO, QUA”

SOMMARIO

Titolo I 4

Costituzione e scopi 4

Art.1 – Denominazione-sede-durata 4

Art. - bis – Utilizzo della denominazione dell’acronimo “APS”.... 4

Art.2 – Attività di interesse generale 5

Art.3 – Finalità e attività specifiche..... 6

Titolo II 10

Norme sul rapporto associativo 10

Art.4 – Norme sull'ordinamento interno 10

Art.5 – Associati 10

Art.6 – Procedura di ammissione 11

Art.7 – Diritti e doveri degli associati 12

Art. 8 – Cause di cessazione del rapporto associativo 13

Titolo III 14

Norme sul volontariato 14

Art.9 – Dei volontari e dell’attività di volontariato 14

Art.10 – Dei volontari e delle persone retribuite 15

Titolo IV 15

Organi sociali 16

Art.11 – Organi dell’Associazione 16

Art.12 – L'assemblea degli associati: composizione, modalità di

convocazione e funzionamento16

	Titolo I	
	Costituzione e scopi	
	Art.1 - Denominazione-sede-durata	
	1. L'Associazione denominata “ Scuola Materna Qui, Quo, Qua ”, di seguito indicata anche come “Associazione” è regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni,	
	2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Cirò Marina, Via Togliatti Trav. I. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Cirò Marina o di altri Comuni non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.	
	3. Essa opera nel territorio della Regione Calabria ed intende operare anche in ambito nazionale e/o internazionale.	
	4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.	
	5. L'Associazione ha durata illimitata.	
	Art.1-bis - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo “APS” o dell'indicazione di “associazione di promozione sociale”	
	1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo “APS” o l'indicazione di “associazione di promozione sociale” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi “ Scuola Materna Qui,	

	Quo, Qua APS” oppure “Scuola Materna Qui, Quo, Qua Associazione di Promozione Sociale”.	
	2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di “Associazione di Promozione Sociale” o l'acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.	
	3. In caso di cancellazione dal Runtis, l'acronimo “APS” non può più essere utilizzato.	
	Art.2 – Attività di interesse generale	
	1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.	
	2. L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.	
	3. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, c. 1, lett. d, l, a, i, k del Codice del Terzo settore, come di seguito elencate e specificate:	
	d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;	
	l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;	
	a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della	

	legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e inter-	
	venti, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e	
	alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;	
	i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative	
	di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione	
	e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle	
	attività di interesse generale;	
	k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale,	
	culturale o religioso.	
	Art.3 – Finalità e attività specifiche	
	1. L'Associazione persegue le seguenti finalità:	
	a) Promozione, crescita, formazione, socializzazione e cura del bam-	
	bino;	
	b) Gestire in forma autonoma e democratica un Asilo Nido, Scuola	
	Materna e Ludoteca, fissandone i criteri di gestione e gli indirizzi	
	programmatici;	
	c) Salvaguardare i valori culturali, civili e religiosi della nostra popola-	
	zione integrando l'opera della famiglia cui compete il diritto-dovere	
	dell'educazione dei figli;	
	d) Allargare il significato dell'Asilo, da non intendersi solo come luogo	
	educante per i bambini in età prescolare, ma anche centro di stimo-	
	lo e di aiuto ai genitori per tutti i problemi inerenti all'educazione,	
	istruzione e crescita dei bambini per diffondere e promuovere le at-	
	tività educative della fascia 0-5 anni, tramite programmi, documen-	
	tazione e progetti;	

	e) Favorire lo sviluppo psicofisico armonioso del bambino attraverso attività psicomotorie, attività sportive, attività culturali e ricreative da svolgere sia all'interno che all'esterno della sede;	
	f) Sostenere la genitorialità ponendosi come punto di incontro e di socializzazione;	
	g) Sostenere i genitori nelle problematiche legate alla gestione della famiglia;	
	h) Favorire lo sviluppo e la creazione di spazi per minori;	
	i) migliorare la qualità della vita;	
	j) Superare l'istituzionalizzazione e qualunque forma di emarginazione dal contesto sociale di minori evitando la dispersione scolastica;	
	k) Contrastare ogni forma di esclusione e discriminazione sociale, in particolare nei confronti dei migranti e delle donne di tutte le età;	
	l) Sostenere le fragilità;	
	m) Diffondere la cultura e la pratica della solidarietà e della partecipazione;	
	n) Favorire il recupero, il mantenimento ed il potenziamento della autonomia personale;	
	o) Promuovere, in collaborazione con le istituzioni locali, scolastiche, il mondo dell'associazionismo, azioni di sensibilizzazione e progetti educativi relativi all'arte, il teatro, la lettura, il cinema e ogni altro aspetto della cultura;	
	p) Attuazione dei principi della pace, del pluralismo delle culture e della solidarietà fra i popoli;	
	q) Sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni ed alla	

	rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di	
	libertà, di uguaglianza, di pari opportunità, favorendo l'esercizio del	
	diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla	
	formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e della capaci-	
	tà professionali;	
	r) Tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale	
	e naturale nonché delle tradizioni locali;	
	s) Ricerca e promozione culturale;	
	t) Diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vi-	
	ta, della condizione fisica e psichica nonché delle relazioni sociali;	
	u) Collaborare con enti pubblici e privati e con Associazioni di volonta-	
	riato per perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti del pre-	
	sente Statuto.	
	2. Nell'ambito delle predette attività di interesse generale,	
	l'associazione potrà svolgere le attività specifiche qui di seguito	
	menzionate, a titolo esemplificativo e non esaustivo:	
	a) creazione di spazi per minori (Asilo Nido, Micro Nido, Centro	
	d'Infanzia, Baby Garden, Intrattenimento bambini e servizio Baby-	
	Parking, Nido integrato, Servizi ludico-ricreativi/ludoteche, Servizi	
	integrativi e sperimentali, Scuola d'Infanzia paritaria, Laboratori	
	d'informatica, Corsi di inglese madrelingua, Laboratori pomeridiani,	
	Organizzazione di feste ed eventi, Laboratori di disegno e musica,	
	Attività di gioco libero, Percorsi ricreativi e dopo scuola, Rafforza-	
	menti delle relazioni;	
	b) Creazione di laboratori permanenti di ricerca, sperimentazione e in-	

	novazione didattica nell'ambito di appositi servizi educativi per	
	l'infanzia, ivi compresi i servizi integrativi e Poli per l'infanzia, in con-	
	formità ai principi enunciati dalla normativa in materia, in particolare	
	dalla legge 13 luglio 2015 n. 107 (Legge "buona scuola") e dal Decr.	
	Leg. 13 aprile 2017, n. 65 e s.m.i;	
	c) Realizzazione di attività pedagogiche dirette a promuovere spirito di	
	responsabilità e impegno personale, nonché attività di relazione,	
	autonomia e creatività, superando altresì disuguaglianze e barriere	
	territoriali, economiche, etniche, sociali e culturali;	
	d) Servizi domiciliari alle famiglie per contrastare la povertà educativa;	
	e) Valorizzazione delle responsabilità familiari e delle capacità genito-	
	riali coppie fragili e con carenze culturali;	
	f) Azioni di supporto alle famiglie affidatarie e adottive;	
	g) Svolgere ogni altra attività non specificatamente menzionata in tale	
	elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purchè coe-	
	rente con le finalità istituzionali e idonea a perseguire il raggiungi-	
	mento.	
	3. L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo settore,	
	anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione	
	che	
	esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i	
	limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello	
	stesso.	
	4. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di	
	fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle	

	forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.	
	Titolo II	
	Norme sul rapporto associativo	
	Art.4 - Norme sull'ordinamento interno	
	1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.	
	2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.	
	Art.5 - Associati	
	1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.	
	2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.	
	3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.	
	4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.	
	10	

Art.6 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.		
Art.7 - Diritti e doveri degli associati		
1. Gli associati hanno il diritto di:		
a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;		
b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;		
c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.		
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.		
Gli associati hanno il dovere di:		
a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci		

	e tra questi ultimi e gli organi sociali;	
	b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.	
	4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.	
	Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo	
	La qualità di associato si perde per:	
	a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;	
	b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.	
	2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:	
	a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;	
	b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;	
	c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.	
	3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo,	

	sionale.	
	3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.	
	4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.	
	Art.10 - Dei volontari e delle persone retribuite	
	1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.	
	2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.	
	3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.	
	Titolo IV	
	15	

	re inoltre convocata:	
	a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;	
	b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.	
	Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.	
	4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.	
	5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà di-	

	Terzo settore;	
	h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;	
	i) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;	
	j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;	
	k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.	
	2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.	
	3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.	
	Art.14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum	
	1. È compito dell'Assemblea straordinaria:	
	a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;	
	b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.	
	2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissio-	

	ne dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione	
	è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) de-	
	gli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei	
	presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la pre-	
	senza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto	
	favorevole della maggioranza dei presenti.	
	3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimo-	
	nio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda	
	convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli	
	associati.	
	Art.15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto	
	1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.	
	2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati sono iscritti da al-	
	meno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in	
	regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.	
	Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli	
	associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di	
	elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungi-	
	mento dei quorum.	
	3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato mi-	
	norenne solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimen-	
	to della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato mi-	
	norenne, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli as-	
	sociati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei	
	quorum.	
	20	

	4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.	
	Art.16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica	
	1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.	
	2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.	
	3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.	
	Art.17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto	
	1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.	

	2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.	
	3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.	
	4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.	
	5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.	
	6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.	
	7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.	
	8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.	
	Art.18 - Competenze del Consiglio Direttivo	
	1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministra-	

	zione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il	
	compito di:	
	a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione	
	dell'Assemblea;	
	b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da	
	sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
	c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre alla approvazio-	
	ne dell'Assemblea;	
	d) nominare il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;	
	e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e	
	sull'esclusione degli associati;	
	f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento della	
	Associazione, da sottoporre all'approvazione della Assemblea;	
	g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone	
	l'ammontare;	
	h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;	
	i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti,	
	oltre che con collaboratori e consulenti esterni;	
	j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presi-	
	dente;	
	k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;	
	l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentar-	
	ne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di inte-	
	esse generale;	
	m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal pre-	

	sente Statuto o dai regolamenti interni;	
	n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie	
	all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al	
	corretto funzionamento dell'Associazione.	
	2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il	
	potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per	
	conto dell'Associazione.	
	3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e	
	svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Pre-	
	sidente.	
	Art.19 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consi-	
	glio Direttivo	
	1. La carica di Consigliere si perde per:	
	a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio	
	Direttivo;	
	b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comporta-	
	mento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti vio-	
	lazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento	
	lesivo degli interessi dell'Associazione;	
	c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del pre-	
	sente Statuto;	
	d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più	
	delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.	
	3. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o	
	o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo	

	convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.	
	4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:	
	a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;	
	b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;	
	c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;	
	d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.	
	5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.	
	Art.21 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente	
	1. La carica di Presidente si perde per:	
	a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;	
	b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;	
	c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del pre-	

	sente Statuto;	
	d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più	
	delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.	
	2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al	
	comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il	
	Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria	
	entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessa-	
	zione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino	
	all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in cari-	
	ca per l'attività di ordinaria amministrazione.	
	Art.22 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e	
	funzionamento	
	1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) mem-	
	bri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.	
	2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni e i suoi com-	
	ponenti sono rieleggibili.	
	3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.	
	4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va	
	poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di	
	tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.	
	5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri	
	dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza	
	del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una	
	nuova elezione da parte dell'Assemblea.	
	6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Co-	

dice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

1. È compito dell'organo di controllo:

a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

c) esercitare il controllo contabile;

e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice.

f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

28

operazioni sociali o su determinati affari.

Art.24 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni e il suo componente è rieleggibile.

3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.25 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo

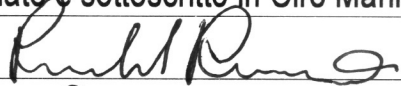
	ne, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.	
	Art.28 - Risorse economiche	
	1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:	
	a) quote associative;	
	b) contributi pubblici e privati;	
	c) donazioni e lasciti testamentari;	
	d) rendite patrimoniali;	
	e) attività di raccolta fondi;	
	f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;	
	g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;	
	h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.	
	Art.29 - Bilancio di esercizio	
	1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.	
	2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.	
	3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede	

	dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.	
	Titolo VII	
	Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio	
	Art.30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio	
	1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.	
	2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.	
	Titolo VIII	
	Disposizioni finali	
	Art.31 - Norme di rinvio	
	1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.	
	Il presente statuto è esente sia dall'imposta di bollo sia dall'imposta di	
	32	

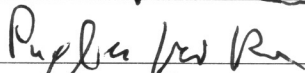
registro ai sensi dell'art. 82 del codice del terzo settore (D.lgs. 117/2017).

Letto, confermato e sottoscritto in Cirò Marina (KR) il 30/12/2022:

Presidente:



Vice Presidente:



Segretario:

